



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 29/01/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 21:30, nella Sala Conferenze Teresa Mattei, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Priolo.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
CICCARE' CHIARA	Consigliere	SI
BACCI CARLOTTA	Consigliere	SI
DI GRAZIANO ELISA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	IN VIDEOCONFERENZA
TREMOLANTI FEDERICO	Consigliere	SI
VOLPI MARIA-CHIARA	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
COSTA TOMMASO	Consigliere	NO
GIANNONI PAOLA	Consigliere	SI
PASQUALETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI
MORI MARCO	Consigliere	NO
BERNARDESCHI ANTONIO	Consigliere	SI
NANNETTI CRISTINA	Consigliere	NO

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto:

Risulta altresì:

BARONI EMANUELE

Assessore non Consigliere

Pres.

X

Ass.

Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito internet dell'Ente, a cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Marco Mori alle ore 21:42 e il Consigliere Tommaso Costa attiva la connessione in videoconferenza alle ore 21:46. Pertanto il numero dei Consiglieri presenti è 16.

Il Sindaco, dato atto che al precedente punto n. 4 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale è stata effettuata una discussione congiunta dei punti relativi al Bilancio di previsione, verbalizzata sinteticamente nella deliberazione n. 4 del 29/01/2024, non essendoci ulteriori richieste di intervento pone il presente punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Considerato che il Decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Considerato che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 Luglio 2023 ha individuato le fattispecie previste dall'art. 1, comma 756 e seguenti della legge 160/2019 per l'anno d'imposta 2024;

Preso atto che l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023 (*Decreto Milleproroghe*), in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni nell'elaborazione del prospetto delle fattispecie individuate dal decreto sopra riportato, ha posticipato l'obbligo di utilizzo dell'applicazione a decorrere dall'anno d'imposta 2025;

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Preso atto che la presente proposta è stata oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare n. 2 in data 18/01/2024, come da verbali agli atti della Segreteria dell'ente;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione con verbale n. 22 del 24/01/2024 ;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati infine:

- lo Statuto del Comune;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano per i Consiglieri presenti in aula e per appello nominale per i Consiglieri collegati in videoconferenza,

Presenti: n. 16

Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 3 (Bosco, Mori, Bernardeschi)

Astenuti: n. 1 (Giannoni)

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019.	0.65%	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%	
Terreni agricoli	1.06%	
Aree fabbricabili	1.06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal proprietario	0.96%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Collocazione immobiliare: In una zona specificamente indicata dal comune: ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150/2018 E VIA LIVORNESE EST FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati, comodati	0.86%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D - Collocazione immobiliare: In una zona specificamente indicata dal comune: ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150/2018 E VIA LIVORNESE EST FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal proprietario	0.76%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al	0.9%	

<p>gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</p>		
<p>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</p>	0.76%	
<p>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria:A10, B, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/3 Prigioni e riformatori - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate - C/1 Negozi e botteghe - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal proprietario - Destinazione d'uso: Non produttivi di reddito fondiario</p>	0.96%	
<p>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria:A10, B, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/3 Prigioni e riformatori - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate - C/1 Negozi e botteghe - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Collocazione immobiliare: In una zona specificamente indicata dal comune: ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150/2018 E VIA LIVORNESE EST FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati, comodati - Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni</p>	0.86%	
<p>Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) Immobili di categoria:A10, B, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/3 Prigioni e riformatori - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della</p>	0.76%	

categoria A/9 - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate - C/1 Negozi e botteghe - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Collocazione immobiliare: In una zona specificamente indicata dal comune: ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI - DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150/2018 E VIA LIVORNESE EST FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GRAMSCI - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal proprietario - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni		
Aree edificabili detenute per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) sia in attività che in pensione	0.76%	
Terreni agricoli effettivamente coltivati. Per terreni effettivamente coltivati si deve intendere una situazione di fatto di coltivazione dell'intero terreno di proprietà con qualsiasi tipo di coltura e quindi quei terreni agricoli che non siano incolti o abbandonati	0.86%	
Terreni agricoli condotti o detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in pensione	0.76%	

2. Di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto;
3. Di dare atto che le attestazioni per usufruire delle aliquote agevolate dovranno essere presentate entro il 31/12/2024;
4. Di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021);

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano per i Consiglieri presenti in aula e per appello nominale per i Consiglieri collegati in videoconferenza,

Presenti: n. 16

Votanti: n. 16

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 3 (Bosco, Mori, Bernardeschi)

Astenuti: n. 1 (Giannoni)

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo /
ArubaPEC S.p.A.